

## Decreto Rilancio è ora legge

di Vittoria Scotti Rosato

In Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77, cioè la conversione in legge, con le discusse modifiche, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella seduta di giovedì 16 luglio, con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun'astensione, il Senato ha approvato la legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con cui il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo sul testo del decreto già licenziato dalla Camera, senza possibilità di apportare ulteriori cambiamenti per mancanza dei tempi necessari per un dibattito parlamentare. Il termine per la conversione in legge sarebbe scaduto infatti il 18 luglio. Diventano definitive dunque le ultime novità introdotte alla Camera, sul superbonus al 110%, cassa integrazione, smartworking, scuola e bonus auto. Il "superbonus" per l'adeguamento sismico degli edifici (definito sisma bonus) e il miglioramento energetico (il famoso eco bonus) nella misura del 110%, già previsto per le prime case e in condonatio anche per le seconde case, è stato esteso anche alle seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario (villette mono o bifamiliari) con esclusione solo degli edifici di lusso (castelli, ville e abitazioni di lusso). Si potrà usufruire del bonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Il via libera del Parlamento, con il rinnovo della fiducia al Senato, è stata una boccata d'aria per un governo con un equilibrio molto precario. Nonostante l'attuazione del decreto lascia non pochi dubbi, e le opposizioni non sono troppo fiduciose, un passo avanti verso la concretezza è stato fatto.

## Rigenerazione Urbana e Aree dismesse

Sul sito del Comune di Crema sono pubblicati due avvisi attraverso i quali si invitano tutti i soggetti interessati a segnalare all'Amministrazione comunale e al sindaco il 31 agosto gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale e gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. L'obiettivo è quello di prevedere specifiche modalità di intervento e misure di incentivazione su aree in cui avviare processi di rigenerazione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, integrare il sistema urbano e incrementare le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche e sismiche.

Nella serata del 16 luglio 2020, si è tenuta nella sede di Lodi della Bcc Laudense l'annuale assemblea dei soci chiamata a votare il bilancio 2019; in ragione delle disposizioni anti-contagio tuttora in vigore, l'assemblea è stata convocata senza la presenza fisica dei soci, che hanno potuto esprimere la delega di voto, punto per punto, tramite il rappresentante designato.

Al 24 giugno scorso, ultimo giorno utile per l'espressione delle deleghe, ne erano pervenute 268 su un totale di 3.058 soci aventi diritto. Il bilancio è stato votato all'unanimità. L'utile lordo al 31 dicembre 2019 è stato di 2,91 milioni di euro per un Roa (Return on Asset) dello 0,70%, superiore alle previsioni. A contribuire all'ottimo risultato, il migliore degli ultimi 10 anni, sono stati la crescita del margine d'interesse (+11,26% sul 2018), il risultato lusinghiero delle commissioni nette (+6,58%) dovuto alle buone performance del risparmio gestito e bancassicurativo, la gestione del portafoglio titoli di proprietà (+100%). Il margine di intermediazione su base annua è cresciuto del 15,6%. Il risultato complessivo della gestione finanziaria risulta in crescita del 17,69%. La raccolta complessiva è in crescita di +4,2%, principalmente per effetto della crescita straordinaria della componente della raccolta indiretta che ha segnato un ottimo +18,20%. Lo stock dei crediti erogati è a +2,42, al netto dell'operazione di cessione di crediti Non Performing per oltre 10 milioni di euro (perfezionata in ottobre), che ha portato il rapporto Credito Ammortato/Monte Crediti all'8,05% con una svalutazione complessiva del 55%. Per effetto dei risultati 2019, il Tier 1 ratio è risultato del 20,36%, confermando la Bcc Laudense tra le banche di credito cooperativo più solide della zona e dell'intera categoria lombarda.

Sulla base del nuovo contratto di coesione che lega le Banche di Credito Coope-

# Banca di Credito Cooperativo Laudense L'assemblea dei soci approva il bilancio 2019

*L'assemblea si dei soci ha dato il via libera all'unanimità già approvato dal Cda. Utile lordo a 2,91 milioni di euro*



rativo alla loro capogruppo, BCC Laudense Lodi è stata classificata nella seconda di quattro fasce progressive di rischio, assicurandosi così i più ampi gradi di autonomia operativa. Nel corso del 2019, sono stati aperti 300 nuovi conti correnti netti (+3,2% su base annua), sono state esaminate oltre 2.300 pratiche

di fido ed erogati 239 mutui per un nozionale complessivo di 25,41 milioni di euro. Al 31 Dicembre 2019 i soci di Bcc Laudense erano 3.050 (175 in più rispetto al semestre precedente, e in crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente). Nel corso del 2019 il territorio di competenza è stato ampliato a 52 Comuni,

con la possibilità di operare anche sulle piazze di Crema e San Giuliano Milanese. In quest'ultima, dal 10 febbraio scorso è aperto un nuovo sportello BCC Laudense.

«La modalità d'assemblea a distanza dovuta alle misure precauzionali anti-contagio ha privato la Banca quest'anno del tradizionale e importante

momento di confronto con i soci - commenta il presidente del Cda Alberto Bertoli -. Negli ultimi 10 anni abbiamo sempre chiuso il bilancio di esercizio in utile grazie a una politica di crescita oculata che ha saputo coniugare lo sviluppo della banca e la prudenza nella gestione dei soci e dei clienti. Un'attenzione che continueremo ad applicare nell'operatività quotidiana, pur cercando di cogliere le occasioni di ulteriore crescita, come fatto recentemente con l'apertura della filiale di San Giuliano».

La proposta approvata dall'assemblea dei soci è stata quella di applicare un dividendo del 4% lordo ai soci, il cui pagamento sarà sottoposto ai vincoli imposti dalle Autorità di Vigilanza.

«Bcc Laudense con i risultati ottenuti dal 2010 a oggi, una sommatoria di utile netto pari a 14,2 milioni di euro, dimostra che non esiste un modello unico di banca, improntato al gigantismo degli istituti di credito - afferma il direttore generale Fabrizio Periti -. Stiamo costruendo una Bcc Laudense 2.0 capace di aprirsi alla multicanalità e alle forme più evolute di relazione finanziaria, senza perdere il suo spirito originario di banca di prossimità e territoriale, improntata alla centralità dei soci e dei clienti».

## ECONOMIA IN PILLOLE

Rubrica a cura del dott. Riccardo Reduzzi

### INPS: COVID-19 E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI MALATTIA

Quarantena precauzionale equiparata alla malattia. Con il messaggio n. 2584/20, l'Inps fornisce istruzioni operative per la gestione delle certificazioni di malattia prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale durante il periodo dell'emergenza Covid-19. Ai lavoratori posti in quarantena aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto, vengono riconosciute l'indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l'eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento. Ai fini del riconoscimento della tutela il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica. Il certificato telematico deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia. Nei casi residui di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all'Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento. Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC). Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, data della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo. Per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (legge n. 104/92) o in possesso del riconoscimento di disabilità, l'intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. In caso di

disabilità tale tutela è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio, può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante.

### INDENNITA' DI TRASFERITA: LA NECESSARIA SCISSIONE TRA SEDE DI ASSUNZIONE E SEDE DEI LAVORI

La Corte di Cassazione, con ordinanza n° 14380/2020, ha stabilito che l'indennità di trasferta è corrisposta al lavoratore in relazione a prestazioni effettuate per limitato periodo di tempo, al di fuori della ordinaria sede di lavoro, al fine di compensare il lavoratore dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. In caso di coincidenza tra luogo di assunzione e luogo di svolgimento della prestazione, anche se cantiere edile temporaneo, il suddetto emolumento non può essere riconosciuto, a nulla rilevando l'ubicazione della sede legale dell'impresa o la residenza dei lavoratori, in quanto luoghi non significativi per l'identificazione di una trasferta in senso tecnico. Una Corte d'Appello territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, aveva accolto l'opposizione di una Società edile verso una cartella esautorale con la quale l'Inps gli aveva intimato il pagamento di contributi previdenziali per le somme corrisposte, formalmente a titolo di indennità di trasferta, a lavoratori assunti per l'esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale.

In particolare, i lavoratori, residenti nella provincia di Napoli, erano stati assunti in Bologna da azienda napoletana per svolgere lavori edili solo in un cantiere di Bologna. Il Tribunale aveva ritenuto che l'indennità erogata non poteva ritenersi trasferta ma costituiva retribuzione, mentre la Corte territoriale aveva seguito l'opposta soluzione, valorizzando la diversità tra la sede aziendale e la sede del cantiere e l'effettività della trasferta delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori, facendone così derivare l'assoggettabilità

al regime contributivo di favore previsto per l'indennità di trasferta.

Avverso tale sentenza, l'Istituto propone ricorso in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione della legge. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato: in fatto, i lavoratori, residenti nel napoletano, sono stati assunti da azienda avente sede in provincia di Napoli e dunque nel medesimo territorio; la loro assunzione è stata effettuata a Bologna, come risulta dalla comunicazione al Centro per l'Impiego di Bologna; la prestazione lavorativa è stata espletata unicamente a Bologna, per l'esecuzione di appalto temporaneo che l'azienda aveva ottenuto per la ristrutturazione di un plesso scolastico felsino.

In diritto, invece, la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro, al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto: orbene, nella specie, vi è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sicché i lavoratori non hanno eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro. Non si è verificata dunque una trasferta dei lavoratori da Napoli a Bologna in quanto i lavoratori hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso luogo in cui sono stati assunti. Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.

